



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SACCONI, BIANCONI, ALBERTI CASELLATI, BOCCA, CALIENDO, CHIAVAROLI, COMPAGNA, CONTE, GASPARRI, LIUZZI, MANDELLI, MATTEOLI, PICCOLI, TARQUINIO e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

ONOREVOLI SENATORI. - La recente cronaca ha evidenziato che, sulla base di provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in assenza di una specifica disciplina ed in termini di dubbia costituzionalità, sono state attuate - per la prima volta in Italia - pratiche dirette a sospendere le attività di alimentazione e idratazione prestate in favore di una persona non in grado di provvedere a sé stessa. Tali pratiche, che tutta la stampa internazionale ha definito «eutanasiche», sono state prodotte in un ambiente estraneo al servizio sanitario nazionale in quanto le sue strutture sono state ritenute da un atto ricognitivo del Ministero della salute, ai sensi delle vigenti disposizioni normative o regolamentari, incompatibili con atti di conduzione a morte in quanto tenute ad operare per la vita.

La vicenda richiamata non può essere in alcun modo confusa con la fattispecie dell'accanimento terapeutico quando, sulla base di un dialogo, anche minimo, tra medico, familiari e - quando possibile - ammalato, si determina la rinuncia alle terapie in quanto ritenute non più efficaci ed utili ad evitare la fine di vita. Ben diversa è infatti la condizione di persone che non sono prossime a concludere il loro ciclo di vita, che possiedono tutte le funzioni vitali ma che non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni fisiologici, che vivono una condizione di apparente separazione dal contesto esterno che la scienza non sa definire con certezza né dal punto di vista della reversibilità né da quello delle effettive percezioni sensoriali o cerebrali. Anche quando alimentate attraverso la tecnologia del «sondino», alternativa pratica ad una alimentazione diretta possibile ma

lunga e complessa, non si può parlare di terapia come hanno rilevato le mozioni approvate dall'aula del Senato nella trascorsa legislatura per iniziativa tanto del PD quanto del PdL. E sono persone per le quali nessuno ha chiesto né chiederebbe l'espianto degli organi in quanto ritenute vive. Ad esse - e alle loro famiglie - sono anzi dedicate specifiche attività socio-sanitarie-assistenziali in base ad un protocollo concordato tra Governo e regioni sulla base di risorse aggiuntive finalizzate annualmente nell'ambito del fondo sanitario nazionale.

Il presente disegno di legge vuole quindi garantire a queste persone il primario diritto all'alimentazione e all'idratazione in base ad un fondamentale principio di precauzione non essendo note le loro volontà che dovrebbero in ogni modo riferirsi a quelle concrete circostanze e non potrebbero essere anticipate perché trattasi, come detto, non di terapie ma di bisogni vitali cui nessuno può programmare di rinunciare in base ai principi del nostro ordinamento.

L'esigenza di una tale disposizione, altrimenti non avvertita, nasce dalla richiamata giurisprudenza che potrebbe dare luogo ad altri provvedimenti analoghi a quello del caso richiamato. La decisione di introdurre fattispecie eutanasiche può spettare al solo Parlamento con decisioni, a nostro avviso, di riforma costituzionale. La difesa della vita si colloca infatti tra i principi fondamentali della tradizione nazionale che la Carta costituzionale ha codificato come recita, tra gli altri, l'articolo 2 ove «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo».

Il testo del presente provvedimento corrisponde sostanzialmente a quello del disegno

di legge proposto dal Governo Berlusconi con lo scopo anche di interrompere il processo di accompagnamento a morte di Eluana Englaro dopo il fallito tentativo di varare un decreto-legge di analogo contenuto. La sua riproposizione nella nuova legi-

slatura corrisponde ad una ipotesi di intervento minimo del legislatore sulla regolazione della tutela della vita nonostante i due rami del Parlamento abbiano approvato due testi ben più complessi, comprensivi delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.